



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 425 del 2013, proposto da:

- U.N.I.I.C. Unione Imprenditori Italia Cina - Nuove Generazioni, Cai Lizhen, Feiyan Sun, Walter Sirtori, Nicola D'Ambrosio, Sergio Salvatore Italia, Chang Yuan Pan, Xiaoqin Zhou, Jinkao Zheng, Roulian Liu, Chien Hua Chin, Alessandro Cheung, Stephane Hu, Zhu Lian Meng, Yuedong Zheng, Ailian Chi, Zhicheng Cai, Wei Guan, Keyong Ren, Chaosheng Chen, Junqing Wang, Hu Jianfeng, Haichun Xie, Xiulan Wang, Yizhong Ye, Lihua Qiu, Wu Biman, Shengyun Cao, Liu Yaoyun, Jinxiang Lai, Jianfen Li, Zhidao Cai, Min Cai, Linliang Cao, Xiaoying Xu, Xiumei Wu, Hemin Zheng, Aizhen Gao, Ronghai Ji, Haiyou Mao, Bingshe Ye, Lidong Zhou, Deyin Xu, Dingzhong Wan, Chang Cheng Bo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Elia Di Matteo ed Elisabetta Di Matteo, ed elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Milano, Via Visconti di Modrone n. 3;

contro

- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato

e difeso dagli Avv.ti Maria Rita Surano e Antonella Frascini, ed elettivamente domiciliato in Milano, Via Andreani n. 10, presso la sede dell'Avvocatura comunale;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta Comunale n. 2396 datata 16.11.2012, pubblicata all'Albo Pretorio il 30.11.2012 per 15 giorni consecutivi e, quindi, fino al 15.12.2012, avente ad oggetto Delimitazione di zona a traffico limitato dell'ambito "Paolo Sarpi";
- nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali;
- nonché per la condanna al risarcimento dei danni in forma specifica o per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalle parti ricorrenti;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, all'udienza pubblica del 21 maggio 2013, il primo referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Considerato che, in attesa della pubblicazione della decisione di merito, appare opportuno sospendere il provvedimento impugnato per evitare mutamenti nello stato di fatto e di diritto delle posizioni delle parti in causa;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, in cui si provvederà anche in ordine

alle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato.

Spese al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 21 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario

Antonio De Vita, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)